

N. 4089/2017 R.G.



Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, composto dai magistrati

dr. Angelo Gin Tibaldi

dr. Giuseppe Pagliani rel. est.

dr.ssa Cristina Bellentani

nel procedimento iscritto al n. 4089/2017 R.G. Vol.

Presidente

Giudice

Giudice

promosso da

██████████ rapp.ta e difesa dall'avv. C. Maestri del Foro di Modena ed elett.te dom.ta presso il suo studio

ricorrente

nei confronti di

██████████ rapp.to e difeso dall'avv. ██████████ del Foro di Modena ed elett.te dom.to presso il suo studio

convenuto contumace

oggetto: modifica delle condizioni di divorzio

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letti gli atti e sentite le parti;

visti gli art. 337 *quinquies* C.c. e. 9 L. 1/12/70, n. 898,

rilevato che:

- la ricorrente ha chiesto la modifica del regime di affidamento della prole minorenni, ██████████ nato il 5/6/2007, attualmente affidato alla madre per effetto di decreto di divorzio pronunciato in Albania, emesso in data 9/12/09 e divenuto irrevocabile, chiedendo modifiche del regime di mantenimento della prole, adducendo che il decreto di divorzio ha disposto un contributo inadeguato -corrispondente a circa € 75 al mese- e che il padre non ha mai ottemperato alle disposizioni sulla frequentazione del minore né contribuito al suo mantenimento, mostrando completo disinteresse nei confronti della famiglia;
- la ricorrente ha conseguentemente chiesto un contributo a carico del padre per il mantenimento della prole, nella somma mensile di € 350,00, oltre alla statuizione sul contributo per le spese straordinarie;
- il padre convenuto si è costituito in giudizio contestando le allegazioni della ricorrente in ordine ai suoi inadempimenti, e ha chiesto di stabilire un assegno di contributo al mantenimento della prole non superiore ad € 150,00 mensili, in considerazione delle sue condizioni economiche;
- nelle more le parti hanno depositato foglio di conclusioni congiunte del seguente tenore:



“*Contrariis reiectis, Voglia l’Ill.mo Tribunale di Modena adito:*

1) *Affidare il figlio minore [redacted] nato a Durazzo (Albania) il [redacted] ad entrambi i genitori autorizzando ciascuno di loro ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;*

2) *Determinare che il figlio sia prevalentemente presente presso la madre [redacted] e sia presente presso il padre la prima e la terza domenica di ogni mese per ventiquattro ore, con facoltà di tenerlo presso di sé le due ultime settimane del mese di agosto e le due ultime settimane del mese di dicembre di ogni anno;*

3) *Obbligare il padre [redacted] nato a [redacted] (Albania) il [redacted] (CF. [redacted]) a versare, a titolo di concorso al mantenimento del figlio [redacted] con decorrenza dal mese di gennaio 2018, la somma di euro 200,00 mensili, da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese (somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT).*

4) *Obbligare il padre [redacted] a concorrere al pagamento del 50% delle spese non coperte dall’assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:*

spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;

spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) cure non convenzionali; e) farmaci particolari;

spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa;

spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;

spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;

spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze”;

- all’udienza 20/2/18 le parti hanno, quindi, confermato il raggiunto accordo e hanno avanzato congiuntamente la richiesta di disporre un regime di mantenimento della prole secondo la disciplina stabilita di comune accordo;

ritenuto, preliminarmente in rito, quanto segue.

Giova premettere che, ai sensi dell’art. 28 L. n.218/1995, “*il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento*”.

Conseguentemente, il matrimonio celebrato in Albania dalle parti del presente giudizio deve considerarsi valido in Italia anche se non è stato trascritto ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, costituendo la trascrizione degli atti dello stato civile che li riguardano formati all’estero una semplice facoltà per i cittadini stranieri residenti in Italia che non incide sulla validità del matrimonio, avendo piuttosto la finalità di fornire pubblicità al medesimo.

Tale considerazione vale altresì per la pronuncia di divorzio emessa dall’autorità giudiziaria Albania, che -pur non trascritta- deve ritenersi valida e automaticamente riconosciuta in Italia ai sensi dell’art. 61 L. n. 218/1995, sussistendo le condizioni previste da tale norma della competenza giurisdizionale del giudice che l’ha emessa, del rispetto del principio del contraddittorio e di difesa del convenuto, del passaggio in giudicato secondo la legge del luogo in cui è pronunciata, della non contrarietà ad altra decisione pronunciata in Italia, della non pendenza di altro procedimento con il



medesimo oggetto e le stesse parti preventivamente instaurato nel nostro territorio e della non contrarietà all'ordine pubblico; al riguardo va rilevato che la pronuncia è stata resa in base agli artt. 132 e 157 del Codice di Famiglia albanese, che prevede la pronuncia sul divorzio se viene accertato che il matrimonio ha perso il significato e lo scopo per il quale è stato contratto; previsione che non è incompatibile con il nostro sistema essendo sostanzialmente equiparabile allo scioglimento del matrimonio per intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che nel nostro sistema dà luogo alla separazione personale e, dopo un certo tempo, allo scioglimento del vincolo coniugale.

Ciò chiarito, va osservato con la pronuncia emessa dal Tribunale albanese il figlio [REDACTED] è stato affidato in via esclusiva alla madre –“per la crescita e l'educazione” secondo la traduzione prodotta-, dando al padre il “diritto d'incontro personale col figlio il primo ed il terzo sabato di ogni mese per 24 ore, ed anche tenerlo le ultime due settimane del mese di agosto e le ultime due settimane del mese di dicembre di ogni anno”, ed inoltre il padre è stato dichiarato tenuto a corrispondere un contributo di mantenimento per la prole; la ricorrente ha poi adito l'autorità giudiziaria italiana al fine di modificare tale disciplina del regime patrimoniale, dunque ai sensi degli artt. 337 ter e ss. C.c..

In primo luogo, occorre verificare se sussista la competenza giurisdizionale del giudice adito e quale sia la legge applicabile.

Sotto il primo profilo, va affermata la giurisdizione del giudice italiano sia ai sensi dell'art. 37 L. n. 218/1995, sia ai sensi dell'art.12 della premessa e dell'art. 8 del Regolamento n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione europea -applicabile in forza della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 29 Novembre 2007 nella causa C.68/2007 anche ai cittadini extracomunitari che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, conformemente ai criteri di competenza previsti dal regolamento- atteso che la ricorrente fin dal mese di Dicembre 2011 risiede abitualmente in Italia e che dal mese di Settembre 2012 vi risiede stabilmente anche il minore, come risulta dai certificati storici di residenza prodotti.

Sotto il secondo profilo, poiché il Regolamento “Bruxelles II bis” regola solo la giurisdizione ed il riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. nulla disponendo sulla legge applicabile, trova applicazione la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sulla competenza e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva in Italia con la legge 24 ottobre 1980 n. 742, dal momento che l'espressione “in ogni caso” contenuta nell'art. 42 L. n. 218/1995 comporta un'estensione dell'applicazione “*ratione materiae*” della Convenzione, tale da interessare anche il Regolamento CE 2201/2003, limitatamente agli istituti riconducibili alla responsabilità genitoriale.

Orbene, ai sensi degli artt. 1 e 2 della citata Convenzione, l'autorità giurisdizionale competente può adottare le misure previste dalla legislazione interna.

Per quanto riguarda il mantenimento della prole, l'art. 45 della legge n. 218/1995 stabilisce che le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (ratificata in Italia mediante la legge n° 745/1980), ed è vero che l'art. 8 della quarta Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari stabilisce che “...*la legge applicata al divorzio regola, nello Stato contraente nel quale il divorzio è concesso oppure riconosciuto, le obbligazioni alimentari tra coniugi divorziati e la revisione delle decisioni relative a queste obbligazioni*”; questo però non comporta che la legge applicabile sia quella straniera, e che la revisione delle condizioni relative agli obblighi alimentari debba avvenire secondo le forme e gli istituti dell'ordinamento giuridico estero: i criteri di rinvio previsti dal sistema di diritto privato internazionale devono essere interpretati secondo la legge italiana: conseguentemente, il giudice italiano investito di una questione concernente il divorzio, ha la possibilità di pronunciarsi non soltanto sui rapporti personali tra i coniugi bensì anche sulle questioni incidentali ricollegate agli istituti considerati, ovvero sui rapporti patrimoniali tra i coniugi ed i rapporti verso i figli; tale soluzione è stata, tra l'altro adottata anche in seno alle principali convenzioni internazionali, che ammettono che in materia alimentare sia competente a decidere il giudice investito della questione principale della quale quella alimentare rappresenti una domanda



accessoria (art. 5, n. 2, conv. Bruxelles 1968, ratificata con l. 21/6/1971, n. 804; art. 8 conv. L'Aja 1973, ratificata con l. 24/10/1980, n. 745).

Nella presente fattispecie, quindi, il giudice italiano, successivamente investito della modifica delle condizioni di divorzio, può valutare, ai sensi degli artt. 337 *quinquies* C.c., 5 e 6 l. n. 898/70, presupposti e circostanze, già esistenti al momento della decisione straniera che non siano state considerate secondo la legislazione straniera, ovvero il sopravvenuto mutamento delle circostanze, ai fini della richiesta di revisione.

Ne consegue l'applicabilità della legge italiana nella fattispecie in esame.

In secondo luogo, va preliminarmente rilevato che la competenza territoriale si radica presso il tribunale adito ai sensi dell'art. 12 quater 1. n. 898/70, perché la prole risiede in Modena, ed ivi va eseguita l'obbligazione.

Nel merito, le parti concordano sulla sussistenza della necessità di disciplinare nuovamente il regime di frequentazione con i genitori, nonché del regime di mantenimento;

osservato che, in considerazione del fatto che, in concreto il regime proposto appare rispondente all'interesse della prole, e della opportunità di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto -peraltro in linea con il vissuto pregresso e con le disposizioni iniziali dell'autorità giudiziari albanese- e di favorire le migliori condizioni di vita del minore, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza deve essere accolta -anche nelle parti modificative del regime precedentemente in vigore- così come formulata;

considerato che la tenera età esclude l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 337 *octies* C.c.;

le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, atteso l'accordo raggiunto;

P. T. M.

Visti gli artt. 337 bis e ss. C.c., 9 L. n. 898/70;

dispone in conformità alle condizioni stabilite dalle parti.

Dichiara compensate le spese processuali tra le parti.

Si comunichi.

Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21/2/18

Il giudice est.

(Dr. G. Pagliani)

Il Presidente

(Dr. A. G. Tibaldi)

